

VERBALE DI ACCORDO RELATIVO AL TRATTAMENTO E ALLO SMALTIMENTO DEL RESIDUO BANCA ORE E PERMESSI EX FESTIVITA'

in data 01/06/2023 l'azienda CMV SERVIZI SRL rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Alessandro Pirani, e le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL dei servizi ambientali, nella fattispecie per UILTRASPORTI Minelli Sara, per FP CGIL Fabio Artosi e per FIT CISL Massimiliano Vicentini;

PREMESSO CHE


a fronte di un esame congiunto tra le parti ne è uscita l'esigenza di stipulare un accordo di secondo livello che andasse a regolamentare la fruizione e lo smaltimento della banca ore e dei permessi ex festività nei limiti e rispettando quanto specificato nell'art. 26 del CCNL servizi ambientali del 2016.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE



1. È istituita a livello aziendale la "Banca Ore", nei cui conti individuali, con cadenza mensile, vengono accreditate le ore di straordinario feriale e di lavoro supplementare superiori a 15 minuti di ogni singolo lavoratore che ne fa richiesta.
2. Relativamente alle ore accreditate in Banca ore, ai sensi del comma precedente, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni previste dal CCNL di appartenenza.
3. L'accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 1 è effettuato dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
4. In caso di incremento della Banca Ore per recupero permessi è necessario effettuare almeno 15 minuti oltre il normale orario di lavoro, anche nel caso in cui il permesso da recuperare sia inferiore a 15 minuti.
5. Le ore assegnate sono scomutate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.
6. Non è consentita la fruizione di ore non accreditate (Banca Ore).
7. Le ore accreditate sono fruito normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruito entro il 28/02 dell'anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto termine di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue verranno retribuite secondo la retribuzione in atto nella mensilità successiva.

8. Tetto massimo di accumulo: mensilmente l'azienda provvederà a verificare l'accumulo di ore accantonate. Se il numero di ore accantonate dovesse superare il numero di 24, il dipendente dovrà concordare con il proprio Responsabile un piano di godimento dell'eccedenza entro il mese successivo, rispettando le regole di cui ai punti precedenti.
9. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto.
10. Relativamente alle ore maturate per permessi ex festività, in deroga a quanto previsto dal CCNL, il termine ultimo di godimento e fruizione è prorogato fino al 31/12 dell'anno successivo a quello di maturazione.
11. Per quanto non richiamato nel presente accordo, si rimanda al Regolamento per la rilevazione delle presenze e gestione risorse umane, alle norme legislative, regolamentari e negoziali vigenti in materia e al CCNL applicato dall'azienda.

L'Amministratore Unico
Dott. Alessandro Pirani



Le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL 
UILT 
FIS. CISL 